



CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI



GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DELL'ANNO 2021

DATI QUANTITATIVI E DI ANALISI

*Riunione straordinaria della Corte costituzionale
del 7 aprile 2022
presieduta da Giuliano Amato*

Palazzo della Consulta

**GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DELL'ANNO 2021**

DATI QUANTITATIVI E DI ANALISI

*Riunione straordinaria della Corte costituzionale
del 7 aprile 2022
presieduta da Giuliano Amato*

A cura di Riccardo Nevola e Gioconda Verrengia

INDICE

I. Analisi dei dati quantitativi.....	pag. 5
1. Il totale delle decisioni	pag. 5
2. Il rapporto tra decisioni e atti di promovimento	pag. 10
3. La forma delle decisioni	pag. 14
4. Alcune evidenze sul giudizio di legittimità costituzionale delle leggi: mancata pronuncia nel merito; dichiarazioni di non fondatezza e dichiarazioni di illegittimità	pag. 17
5. La scelta del rito	pag. 18
6. I tempi delle decisioni.....	pag. 18
7. Il collegio giudicante.....	pag. 18
II. Analisi del tipo di dispositivo.....	pag. 19
III. Elenco delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale.....	pag. 25

I. ANALISI DEI DATI QUANTITATIVI

1. IL TOTALE DELLE DECISIONI


Il totale delle decisioni rese dalla Corte costituzionale nel 2021 è di 263 (206 sentenze e 57 ordinanze): un dato inferiore del 6,4% rispetto a quello del 2020 (281).

Con riferimento agli ultimi quindici anni (2007-2021), si osserva che il valore medio delle decisioni è stato di 395 tra il 2007 e il 2011, 299 tra il 2012 e il 2016 e 273 tra il 2017 e il 2021.

La diminuzione dei valori assoluti rispetto al passato è dovuta alla minore quantità degli atti di promovimento dei giudizi. Le 227 ordinanze di rimessione e i 68 ricorsi in via principale pervenuti nel 2021 – registrando, nel confronto con il 2020, un lieve incremento per le prime (da 207 a 227) e una sensibile contrazione per i secondi (da 105 a 68) – confermano la riferita tendenza, specie in rapporto ai valori del 2019 (248 e 117).

Il grafico n. 1 illustra l'andamento quantitativo della produzione giurisprudenziale della Corte su base annua dal 2007.

Grafico n. 1 – Le decisioni annuali (2007-2021)



Con riguardo alle diverse tipologie di giudizio, le decisioni del 2021 sono così ripartite: 141 (115 sentenze e 26 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 108 (91 sentenze e 17 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale; 2 sentenze nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato, Regioni e Province autonome; 12 nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (9 ordinanze emesse nella fase di ammissibilità, 1 sentenza e 2 ordinanze rese nella fase di merito). Completano il quadro 3 ordinanze di correzione di errori materiali. Non sono state pronunciate sentenze in tema di ammissibilità del *referendum*.


La somma dei totali parziali delle decisioni per tipo di giudizio è pari a 266 in quanto risultano doppiamente conteggiate tre sentenze che hanno definito congiuntamente, previa riunione, cause

eterogenee (un giudizio in via incidentale e un giudizio in via principale, ovvero, in un caso, due giudizi in via principale e un conflitto tra enti).

Tradotti i suddetti valori in termini percentuali, si può notare come il giudizio incidentale riguardi il 53% delle pronunce adottate, mentre il giudizio in via principale si attesta al 40,6% del totale. Il restante contenzioso è così ripartito: 0,8% per i conflitti tra enti; 4,5% per i conflitti tra poteri dello Stato; 1,1% per la correzione di errori materiali.

Il grafico n. 2 illustra questi valori percentuali.

Grafico n. 2 – I tipi di giudizio nel 2021 in rapporto al totale delle decisioni



Il giudizio in via incidentale, con le sue 141 decisioni, continua a far registrare il valore più rilevante del contenzioso costituzionale, confermando ancora una volta l'eccezionalità dei dati relativi agli anni 2012 e 2013 nei quali è risultato preponderante il giudizio in via principale.

Il dato del 2021 segna, comunque, un'importante flessione (-13,5%) rispetto alle 163 decisioni del 2020.

Il grafico n. 3 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio incidentale negli ultimi quindici anni.


Grafico n. 3 – Il giudizio in via incidentale in rapporto al totale delle decisioni (2007-2021)



Le 108 decisioni adottate nel 2021 in sede di giudizio principale segnano un cospicuo incremento (+17,4%) rispetto alle 92 del 2020. Anche il valore in termini percentuali in rapporto al totale delle decisioni, pari al 40,6%, è superiore a quello del 2020 (32,7%). Come già osservato, restano sempre delle eccezioni i dati del 2012 (47,5%) e del 2013 (45,7%) che hanno esibito una temporanea inversione di peso tra il giudizio incidentale e quello principale all'interno del contenzioso costituzionale.

Il grafico n. 4 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio in via principale negli ultimi quindici anni.


Grafico n. 4 – Il giudizio in via principale in rapporto al totale delle decisioni (2007-2021)



Per quanto attiene al conflitto tra Stato, Regioni e Province autonome, il dato del 2021, pari a 2 decisioni, è più che dimezzato (-60%) rispetto a quello del 2020 (5 pronunce).

Il grafico n. 5 illustra l'andamento in percentuale dei conflitti intersoggettivi a partire dal 2007.


Grafico n. 5 – Il conflitto tra enti in rapporto al totale delle decisioni (2007-2021)



Per quanto riguarda il conflitto tra poteri dello Stato, si osserva, invece, una più lieve flessione (-14,3%) poiché si è passati dalle 14 pronunce del 2020 alle 12 del 2021, ferma restando la decisa prevalenza delle pronunce in sede di ammissibilità (9 nel 2021 e 14 nel 2020) rispetto a quelle nella fase di merito (3 nel 2021 e 0 nel 2020).

Il grafico n. 6 mostra l'andamento in percentuale del conflitto interorganico dal 2007, distinguendo tra decisioni in fase di ammissibilità e in fase di merito.


Grafico n. 6 – Il conflitto tra poteri dello Stato in rapporto al totale delle decisioni (2007-2021)



Nel 2021 non sono state assunte decisioni in sede di giudizio di ammissibilità del referendum.

Il grafico n. 7 mostra l'andamento delle decisioni in tema di ammissibilità del referendum negli ultimi quindici anni.


Grafico n. 7 – Il giudizio di ammissibilità del referendum (2007-2021)



Completano i dati sul contenzioso costituzionale del 2021 le 3 ordinanze di correzione di errori materiali, un valore dimezzato rispetto alle 6 del 2020 (-50%).

Il grafico n. 8 mostra l'andamento delle ordinanze di correzione di errori materiali negli ultimi quindici anni.

Grafico n. 8 – La correzione di errori materiali (2007-2021)




2. IL RAPPORTO TRA DECISIONI E ATTI DI PROMOVIMENTO

Al 1° gennaio 2021 risultavano pendenti complessivamente 304 giudizi; nel corso dell'anno sono pervenuti 315 atti di promovimento e ne sono stati definiti 317¹. La pendenza di fine anno ammonta a 302 giudizi, leggermente inferiore a quella di fine 2020.

Il grafico n. 9 descrive questo andamento.

Grafico n. 9 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (totale, 2021)




Passando all'esame dei dati disaggregati per tipo di giudizio, si osserva che i giudizi in via incidentale pendenti al 1° gennaio 2021 erano 172, nel corso dell'anno sono pervenuti 227 atti di promovimento e ne sono stati definiti 194². La pendenza al 31 dicembre 2021 si è dunque attestata a 205 giudizi da definire (con un incremento del 19,2%).

Il grafico n. 10 rappresenta la pendenza del giudizio incidentale.

¹ A tale dato vanno aggiunti 2 giudizi in via principale parzialmente decisi.

² Non rientrano nel computo le ordinanze di rimessione che hanno sollevato questioni in ordine alle quali le ordinanze nn. 216 e 217 hanno disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; l'ordinanza di rimessione di questioni per la cui trattazione l'ordinanza n. 97 ha rinviato all'udienza pubblica del 10 maggio 2022; l'atto di promovimento di questioni per le quali il giudizio è stato sospeso dall'ordinanza n. 18 di autorimessione; l'ordinanza di rimessione di questioni per la cui decisione l'ordinanza n. 131 ha disposto un'apposita istruttoria. Per quanto riguarda le ordinanze nn. 24, 191 e 225, che si sono limitate a dichiarare l'inammissibilità dell'intervento di soggetti terzi, i relativi atti di promovimento sono stati conteggiati solo rispetto alle pronunce che hanno definito i corrispondenti giudizi di legittimità costituzionale.


Grafico n. 10 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via incidentale, 2021)



I dati relativi al giudizio in via principale fotografano una situazione di netto decremento (-33,1%) delle pendenze di fine anno, con 83 giudizi ancora da definire rispetto ai 124 di inizio anno. Infatti, nel corso del 2021, sono pervenuti 68 ricorsi e ne sono stati definiti 109³.

Il grafico n. 11 illustra la dinamica relativa al giudizio in via principale nel 2021.

Grafico n. 11 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via principale, 2021)




Per quel che attiene ai conflitti tra enti, in termini assoluti il dato della pendenza di fine anno (4) è raddoppiato rispetto a quello del 1° gennaio 2021 (2): infatti, nel corso dell'anno, sono pervenuti 4

³ Ad essi vanno aggiunti 2 ricorsi parzialmente decisi. Per quanto riguarda le ordinanze nn. 8 e 79, che hanno, rispettivamente, dichiarato l'inammissibilità di un'istanza di accesso agli atti del fascicolo di causa e disposto un'istruttoria, i relativi ricorsi sono stati conteggiati solo rispetto alle pronunce che hanno definito i giudizi di legittimità costituzionale.

conflitti e ne sono stati definiti 2.

Il grafico n. 12 illustra la pendenza dei conflitti intersoggettivi relativamente al 2021.

Grafico n. 12 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto intersoggettivo, 2021)




In relazione ai conflitti tra poteri dello Stato, i dati della fase dell'ammissibilità sono esaminati disgiuntamente da quelli della fase del merito.

Con riguardo alla fase di ammissibilità, la pendenza a fine anno (3) è uguale a quella del 2020: infatti, al 1° gennaio 2021 risultavano pendenti 3 conflitti, nel corso dell'anno ne sono pervenuti 9 e ne sono stati definiti altrettanti.

Il grafico n. 13 rappresenta i suddetti dati.


Grafico n. 13 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto interorganico – ammissibilità, 2021)



Per la fase di merito, invece, non risultano conflitti pendenti: al 1° gennaio 2021 il dato delle pendenze era pari a 3; detti conflitti sono stati definiti nel corso dell'anno e non ne sono pervenuti di nuovi.

Il grafico n. 14 mostra la dinamica inerente al 2021.


Grafico n. 14 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto interorganico – merito, 2021)



Per quanto riguarda il giudizio di ammissibilità del *referendum*, il dato delle pendenze è pari a 7: al 1° gennaio 2021 non risultavano giudizi pendenti, nel corso dell'anno sono pervenute 7 ordinanze dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione e non sono state assunte decisioni.

Il grafico n. 15 mostra la dinamica inerente al 2021.

Grafico n. 15 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (ammissibilità referendum, 2021)




3. LA FORMA DELLE DECISIONI

Le 263 decisioni rese nel 2021 consistono in 206 sentenze e 57 ordinanze, rispettivamente pari al 78,3% e al 21,7% del totale.

In linea con la tendenza degli ultimi anni, il 2021 conferma la contrazione del numero delle ordinanze e il progressivo aumento delle sentenze, con il costante superamento della soglia del 60% del totale delle decisioni.

Il grafico n. 16 illustra i dati percentuali degli ultimi 15 anni.

Grafico n. 16 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze (2007-2021)




Di seguito sono indicati i dati delle sentenze e delle ordinanze, distinti per tipo di giudizio⁴.

Nel giudizio in via incidentale sono state rese 115 sentenze e 26 ordinanze (rispettivamente: 81,6% e 18,4%); nel giudizio in via principale 91 sentenze e 17 ordinanze (rispettivamente: 84,3% e 15,7%); nel giudizio per conflitto tra enti 2 sentenze; nella fase di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato 9 ordinanze e nella fase di merito 1 sentenza e 2 ordinanze (rispettivamente: 33,3% e 66,7%).

Il grafico n. 17 indica i dati appena forniti, evidenziando anche le 3 ordinanze di correzione di errori materiali.

⁴ Sono state doppiamente conteggiate nel calcolo dei rispettivi tipi di giudizio le 3 sentenze che hanno deciso congiuntamente, previa riunione, cause eterogenee (un giudizio in via principale e un giudizio in via incidentale: sentenze nn. 22 e 134; due giudizi in via principale e un conflitto tra enti: sentenza n. 108).


Grafico n. 17 – Sentenze e ordinanze per tipo di giudizio (2021)



Nell'ambito del giudizio in via incidentale le 115 sentenze del 2021 segnano una lieve diminuzione (-6,5%), rispetto alle 123 del 2020; anche le 26 ordinanze fanno registrare una flessione (-35%) rispetto alle 40 dell'anno precedente.

Il grafico n. 18 illustra i dati relativi al giudizio incidentale negli ultimi quindici anni.


Grafico n. 18 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze nel giudizio in via incidentale (2007-2021)



Nel giudizio in via principale, le 91 sentenze del 2021 rappresentano un dato decisamente superiore (+31,9%) alle 69 del 2020. Il numero delle ordinanze (17), al contrario, segna un decremento (-26,1%) rispetto al 2020 (23).

Il grafico n. 19 riporta i dati relativi al giudizio principale dal 2007 ad oggi.

Grafico n. 19 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze nel giudizio in via principale (2007-2021)



**4. ALCUNE EVIDENZE SUL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE LEGGI:
MANCATA PRONUNCIA NEL MERITO, DICHIARAZIONI DI NON FONDATEZZA E
DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ**

Sono di seguito evidenziate, per le decisioni rese nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi tra il 2017 e il 2021, le dichiarazioni di illegittimità, quelle di non fondatezza (anche manifesta) nonché i casi in cui la Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito, con conseguente declaratoria di (manifesta) inammissibilità della questione promossa in via incidentale o principale ovvero di estinzione o cessazione della materia del contendere nel solo giudizio principale.

Giudizio in via incidentale

Anno	Dichiarazioni di inammissibilità	Dichiarazioni di non fondatezza	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2021	75 (68 decisioni)	70 (58 decisioni)	50 (40 sentenze)
2020	84 (68 decisioni)	92 (72 decisioni)	48 (44 sentenze)
2019	94 (81 decisioni)	91 (79 decisioni)	58 (45 sentenze)
2018	70 (61 decisioni)	70 (64 decisioni)	42 (39 sentenze)
2017	92 (75 decisioni)	84 (67 decisioni)	39 (29 sentenze)

Giudizio in via principale

Anno	Dichiarazioni di estinzione	Dichiarazioni di cessazione della materia del contendere	Dichiarazioni di inammissibilità	Dichiarazioni di non fondatezza	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2021	22 (22 decisioni)	24 (18 decisioni)	44 (30 decisioni)	80 (52 decisioni)	106 (64 sentenze)
2020	25 (25 decisioni)	10 (9 decisioni)	32 (23 decisioni)	79 (45 decisioni)	72 (44 sentenze)
2019	31 (30 decisioni)	4 (4 decisioni)	29 (22 decisioni)	65 (39 decisioni)	75 (42 sentenze)
2018	26 (26 decisioni)	6 (6 decisioni)	31 (16 decisioni)	93 (40 decisioni)	89 (50 sentenze)
2017	24 (24 decisioni)	4 (4 decisioni)	68 (30 decisioni)	108 (41 decisioni)	108 (53 sentenze)

5. LA SCELTA DEL RITO

Nel 2021 la Corte ha tenuto 28 udienze pubbliche e 24 camere di consiglio.

Delle 263 decisioni totali, 156 (59,3%) sono state adottate a seguito di udienza pubblica e 103 a seguito di camera di consiglio (39,2%); 4 hanno riguardato questioni trattate nelle due sedi (1,5%).

Risulta confermata la prevalenza, registrata sin dal 2011, delle decisioni adottate a seguito di udienza pubblica.

La quasi totalità delle pronunce assunte a seguito di udienza pubblica ha avuto la forma di sentenza: delle 156 decisioni, infatti, 152 sono sentenze (97,4%) e 4 ordinanze (2,6%). Al contrario, le ordinanze hanno rappresentato la maggioranza delle 103 decisioni prese a seguito di camera di consiglio: 50 sentenze (48,5%) e 53 ordinanze (51,5%). Le 4 decisioni adottate a seguito di trattazione congiunta nelle due sedi hanno sempre rivestito la forma di sentenza.

6. I TEMPI DELLE DECISIONI

I tempi di decisione relativi al contenzioso costituzionale si confermano ragionevolmente brevi.

Il dato fondamentale attiene all'intervallo tra la pubblicazione dell'atto di promovimento e la trattazione della causa.

Nel giudizio in via incidentale, la media dei giorni trascorsi tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza di rimessione e la data di trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio è stata di 245 giorni. Si tratta di un valore di poco superiore a quello del 2020 (226 giorni) ma significativamente inferiore a quelli registrati negli anni precedenti (272 giorni nel 2019, 389 nel 2018, 362 nel 2017).

Nel giudizio in via principale, l'intervallo tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso e la trattazione della causa è stato di 351 giorni: un valore lievemente inferiore a quello del 2020 (372 giorni) ma in linea con quelli degli anni passati (263 giorni del 2019, 360 del 2018, 389 del 2017).

Nel conflitto tra enti, dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso alla sua trattazione sono trascorsi, in media, 331 giorni. Si tratta di un valore decisamente superiore a quello del 2020 (180 giorni) ma nettamente inferiore a quelli degli anni precedenti (446 giorni del 2019, 535 del 2018, 699 del 2017).

Nel conflitto tra poteri dello Stato, l'intervallo tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso dichiarato ammissibile e la sua trattazione è stato di 174 giorni: un dato nettamente inferiore al valore medio degli anni precedenti (316 del 2018 e 473 del 2017)⁵.

7. IL COLLEGIO GIUDICANTE

Nel 2021 la Corte ha operato nella pienezza della sua composizione, senza registrare alcun avvicendamento.

Alla data del 1° gennaio 2021 il Collegio era composto dal Presidente Giancarlo Coraggio, dal Vice Presidente Giuliano Amato, dai Giudici Silvana Sciarra, Daria de Pretis, Nicolò Zanon, Franco Modugno, Augusto Antonio Barbera, Giulio Prosperetti, Giovanni Amoroso, Francesco Viganò, Luca Antonini, Stefano Petitti, Angelo Buscema, Emanuela Navarretta e Maria Rosaria San Giorgio.

Il Presidente Giancarlo Coraggio e il Vice Presidente Giuliano Amato si sono succeduti alla guida del Collegio, firmando rispettivamente 260 e 3 decisioni.

In un'unica pronuncia il Giudice redattore è risultato diverso dal relatore.

⁵ Nel 2020 non sono state emesse pronunce nella fase di merito, mentre per l'unica decisione assunta nel 2019 l'intervallo è stato di 119 giorni

II. ANALISI DEL TIPO DI DISPOSITIVO

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALALE

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE		
<p>1. Illegittimità costituzionale <i>tout court</i> Sentenze nn. 21, 22, 75, 80, 128, 134, 150, 175, 185, 189 (“<i>a far data da...</i>”; il capo contiene altresì una declaratoria di illegittimità ablativa), 202, 218, 227, 235 (2 dispositivi), 236, 260</p>		
<p>2. Decisioni manipolative</p>		
<p>Additive Sentenze nn. “nella parte in cui non prevede...” 34, 63, 83, 133 “nella parte in cui non prevedono che...” 41 “nella parte in cui non consente...” 157 “nella parte in cui non consentono...” 112 “nella parte in cui non esclude...” 28</p>	<p>Ablative Sentenze nn. “nella parte in cui dispone...” 215 “in quanto interpretato nel senso...” 68 “nella parte in cui prevede...” 55, 119, 137, 140, 143, 247 “nella parte in cui prevedono...” 261 “limitatamente alle parole...” 56, 102, 148, 178 “limitatamente alla parte in cui stabilisce...” 227 “nella parte in cui si applica anche a...” 84 “limitatamente al riferimento alla lettera...” 189 (il capo contiene altresì una declaratoria di illegittimità <i>tout court</i>)</p>	<p>Sostitutive Sentenze nn. “nella parte in cui prevede... invece che...” 59 “nella parte in cui afferma che... anziché prevedere che...” 15</p>
<p>3. Illegittimità costituzionale consequenziale Sentenze nn. 15, 84 (2 dispositivi), 137, 150, 178, 202, 218</p>		
<p>NON FONDATEZZA Sentenze nn. 1, 14, 21 (2 dispositivi, di cui 1 “<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 30 (2 dispositivi), 35, 39, 45, 46, 48, 49, 64 (“<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 71, 83, 87, 89 (“<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 92, 109 (“<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 117, 126, 133 (2 dispositivi), 149, 150 (2 dispositivi, di cui 1 “<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 152, 169, 172, 173, 174, 180, 181, 182, 183 (“<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 194, 197 (“<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 198, 203, 204, 207, 208, 210, 213 (5 dispositivi), 215, 223, 230, 231, 236 (2 dispositivi), 237, 238, 250, 260</p>		
<p>MANIFESTA INFONDATEZZA Sentenze nn. 39, 92, 140, 148, 150, 205</p>		

Ordinanze nn. 99, 111, 165, 214, 224, 244	
INAMMISSIBILITÀ	
Sentenze nn. 15, 17, 30, 32, 33, 34, 39, 45, 46, 48, 57, 61, 62, 65, 87 (2 dispositivi), 96, 98, 103, 114, 117 (2 dispositivi), 120, 123, 127, 137, 146, 147, 151, 154, 155, 162, 172, 181, 185, 190, 196, 197 (2 dispositivi), 198, 200, 205, 210, 211, 213 (2 dispositivi), 232, 235 (2 dispositivi), 237, 239, 240, 248, 249, 250, 252, 258, 259	
MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ	
Sentenze nn. 140 (2 dispositivi), 178, 227 Ordinanze nn. 47, 69, 93, 99, 130, 136, 159, 184 (2 dispositivi), 192, 206, 224, 242	
RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO	
Ordinanze nn. 60, 243	
RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE	
Ordinanze nn. 216, 217	
RINVIO DELLA TRATTAZIONE	
Ordinanza n. 97	
AUTORIMESSIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE	
Ordinanza n. 18	
ORDINANZE ISTRUTTORIE	
Ordinanza n. 131	
INAMMISSIBILITÀ DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	
Sentenze nn. 57, 75, 236 Ordinanza n. 243	
INTERVENTO DI TERZI	
Ammissibilità	Inammissibilità
	Sentenze nn. 46, 128, 236, 239 Ordinanze nn. 24, 191, 225 Ordinanze dibattimentali allegate alle sentenze nn. 180, 210, 218, 239

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE		
<p>1. Illegittimità costituzionale <i>tout court</i> Sentenze nn. 2 (3 dispositivi), 5, 7, 9, 10, 16 (2 dispositivi), 22, 25, 31, 36, 37, 38, 50, 52, 74, 77, 86 (2 dispositivi), 101, 113, 118, 124, 125, 129 (“<i>nella parte in cui sostituisce l’art. ...</i>”), 132, 134, 138 (2 dispositivi), 139, 141 (2 dispositivi), 142, 153, 156 (3 dispositivi), 160, 166, 167, 176, 177, 195 (2 dispositivi), 201, 209 (3 dispositivi), 219, 226 (2 dispositivi), 233, 234, 245 (“<i>come delimitato – nel suo ambito di applicazione – dall’art. ...</i>”), 251 (4 dispositivi), 257, 262 (lo stesso capo di dispositivo reca altresì una declaratoria di illegittimità ablativa)</p>		
2. Decisioni manipolative		
<p style="text-align: center;">Additive</p> <p>Sentenze nn. “nella parte in cui non prevede...” 116, 168 (2 dispositivi, di cui uno reca altresì una declaratoria di illegittimità sostitutiva)</p> <p>“nella parte in cui non quantifica... e non assicura” 106</p>	<p style="text-align: center;">Ablative</p> <p>Sentenze nn. “limitatamente al comma... come da esso introdotto” 2</p> <p>“limitatamente ai commi... dell’art. ... come da esso riformulato” 2 (2 dispositivi)</p> <p>“limitatamente alle parole...” 7, 23, 36, 44 (2 dispositivi), 54, 74, 132, 144, 166, 176, 251</p> <p>“limitatamente alla parte in cui prevede...” 86 (2 dispositivi)</p> <p>“nella parte in cui sostituisce... limitatamente alle parole... e all’intera voce...” 82</p> <p>“limitatamente alla parte in cui sostituisce...” 179</p> <p>“nella parte in cui prevede che... “ 212</p> <p>“nella parte in cui ha previsto che...” 129</p> <p>“nella parte in cui si applicano a...” 107</p> <p>“nella parte in cui... subordina...” 124</p>	<p style="text-align: center;">Sostitutive</p> <p>Sentenze nn. “nella parte in cui prevede... invece che/anziché...” 201 (2 dispositivi),</p> <p>“nella parte in cui stabilisce che... anziché...” 168 (lo stesso capo di dispositivo reca altresì una declaratoria di illegittimità additiva)</p> <p>“nella parte in cui, aggiungendo il comma..., prevede che... anziché prevedere che...” 53</p>

	<p>“nella parte in cui dispone che...” 124</p> <p>“nella parte in cui dispongono...” 246 (3 dispositivi)</p> <p>“nella parte in cui ha introdotto il comma...” 9</p> <p>“nella parte in cui introduce il comma/l’art...” 42, 76, 95</p> <p>“nella parte in cui inserisce...” 228</p> <p>“limitatamente al termine come riferito alle disposizioni...” 262 (lo stesso capo reca altresì una declaratoria di illegittimità <i>tout court</i>)</p>	
<p>3. Illegittimità costituzionale consequenziale Sentenze nn. 5, 50, 77, 95, 167</p>		
<p style="text-align: center;">NON FONDATEZZA</p> <p>Sentenze nn. 2, 3, 5, 6, 9 (“<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 11 (2 dispositivi), 20 (2 dispositivi), 25 (2 dispositivi “<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 29, 36, 37 (2 dispositivi), 38, 42, 52 (2 dispositivi, di cui 1 “<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 54 (2 dispositivi, di cui 1 “<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 58, 72 (2 dispositivi), 74, 76, 88, 101 (2 dispositivi, di cui 1 “<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 104, 115, 118, 124 (6 dispositivi, di cui 4 “<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 125, 129, 132, 138 (“<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 141 (“<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 144 (“<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 145, 158, 160, 161, 163, 166, 167 (3 dispositivi), 168 (3 dispositivi), 171, 176 (4 dispositivi), 187, 195 (2 dispositivi), 199, 201 (6 dispositivi, di cui 3 “<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”), 212, 220 (3 dispositivi), 229, 241, 251 (“<i>nei sensi di cui in motivazione</i>”)</p>		
<p style="text-align: center;">MANIFESTA INFODATEZZA</p> <p>Sentenze nn. 70, 90</p>		
<p style="text-align: center;">INAMMISSIBILITÀ</p> <p>Sentenze nn. 2, 7, 20, 25 (4 dispositivi), 31, 36 (2 dispositivi), 42 (2 dispositivi), 78, 82, 88, 90, 91, 95, 108 (4 dispositivi), 115, 118, 141, 163, 166, 167, 168 (3 dispositivi), 170, 171, 176 (4 dispositivi), 187 (2 dispositivi), 201, 220, 262</p>		
<p style="text-align: center;">MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ</p> <p>Sentenza n. 5 Ordinanza n. 135</p>		
<p style="text-align: center;">CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE</p> <p>Sentenze nn. 2, 3 (2 dispositivi), 7, 42, 50, 58, 70 (2 dispositivi), 82, 90 (2 dispositivi), 106 (3 dispositivi), 118, 144, 156, 167, 187, 221, 229 (2 dispositivi), 245</p>		

ESTINZIONE DEL PROCESSO	
Sentenze nn. 9, 11, 52, 72, 104, 125, 156, 226, 245 Ordinanze nn. 12, 13, 26, 43, 51, 81, 85, 94, 100, 121, 122, 222, 253	
RINVIO A NUOVO RUOLO	
Ordinanza n. 79	
ORDINANZA CAUTELARE – SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DELLA LEGGE REGIONALE	
Ordinanza n. 4	
ORDINANZE ISTRUTTORIE	
Ordinanza n. 79	
INTERVENTO DI TERZI	
Ammissibilità	Inammissibilità
	Ordinanze dibattimentali allegate alle sentenze nn. 3, 16, 22, 187
INAMMISSIBILITÀ DELL’ACCESSO AGLI ATTI	
Ordinanza n. 8	

GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI

SPETTANZA ALLO STATO (rigetto del ricorso regionale)

Sentenza n. 164

INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Sentenza n. 108

GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

FASE DI AMMISSIBILITÀ

INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Ordinanze nn. 19, 66, 67, 186, 188, 193, 254, 255, 256

FASE DI MERITO

NON SPETTANZA AL SENATO DELLA REPUBBLICA (accoglimento del ricorso)

Sentenza n. 110

IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO

Ordinanze nn. 27, 40

GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E OMISSIONI

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

“dispone che nella sentenza n. ... sia corretto il seguente errore materiale: ...”

Ordinanza n. 73

“dispone che nella sentenza n. ... il... e il... periodo siano sostituiti dal seguente periodo: ...”

Ordinanza n. 105

“dispone che, nel dispositivo della sentenza n. ... vengano inserite le seguenti parole: ...”

Ordinanza n. 263

III. ELENCO DELLE DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

LEGGI STATALI

SENTENZA n. 28

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 68, comma 3, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui, per il caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non esclude dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di *day hospital* e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.

SENTENZA n. 34

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio di cui all'art. 243-*bis*, comma 5, primo periodo, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'art. 4-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

SENTENZA n. 41

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57).

SENTENZA n. 55

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

SENTENZA n. 56

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 01, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà), limitatamente alle parole «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale».

SENTENZA n. 59

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» – invece che «applica altresì» – la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma.

SENTENZA n. 63

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), nella parte in cui non prevede che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovi applicazione la medesima disciplina contemplata dal primo periodo in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del medesimo comma 6.

SENTENZA n. 68

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

SENTENZA n. 80

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.

SENTENZA n. 83

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede tra le

«spese anticipate dall'erario» l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapacità del patrimonio ereditario;

SENTENZA n. 84

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 187-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 187-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo modificato dall'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d'Italia o alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato;

3) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 187-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo modificato dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante «Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016», nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d'Italia o alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato.

SENTENZA n. 102

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), limitatamente alle parole: «e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

SENTENZA n. 107

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, commi 14-*quater*, 14-*quinquies*, 14-*sexies* e 14-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

SENTENZA n. 119

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), nella parte in cui prevede che il termine per la riassunzione del ricorso decorra dalla data di entrata in vigore della legge.

SENTENZA n. 128

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.

SENTENZA n. 133

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, codice civile, come modificato dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità;

SENTENZA n. 137

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere;

SENTENZA n. 140

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020;

SENTENZA n. 143

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità – introdotta con sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen.– sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

SENTENZA n. 148

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, dell'Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole «, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,»;

SENTENZA n. 150

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato);

SENTENZA n. 157

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione.

SENTENZA n. 168

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario), convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, nella parte in cui non prevede che al prevalente fabbisogno della struttura commissariale provveda direttamente lo Stato e nella parte in cui, nell'imporre alla Regione di mettere a disposizione del commissario *ad acta* un contingente di venticinque unità di personale, stabilisce che tale entità costituisce un «minimo» anziché un «massimo»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, nella parte in cui non prevede, in alternativa alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro per il periodo 2022-2023, l'approvazione del nuovo piano di rientro presentato dalla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 88, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;

SENTENZA n. 175

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 1-ter, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 777, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».

SENTENZA n. 178

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lettera d), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, in legge 1° dicembre 2018, n. 132, che modifica l'art. 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), limitatamente alle parole «e all'articolo 640-bis del codice penale»;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lettera d), del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, che modifica l'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alle parole «nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico»;

SENTENZA n. 185

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189;

SENTENZA n. 218

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera iii), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e dell'art. 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 177, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016.

SENTENZA n. 236

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21;

SENTENZA n. 260

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

LEGGI REGIONALI

REGIONE ABRUZZO

SENTENZA n. 9

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 31 ottobre 2019, n. 34, recante «Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative», nella parte in cui ha introdotto il comma 4.1 dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019;

SENTENZA n. 106

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2020, n. 3, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)», nella parte in cui, ai commi 3, lettera *a*), e 4, prevedendo che «[n]ell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziare sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 - Missione 1, Programma 04, Titolo 1 - denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione"», non quantifica gli oneri finanziari relativi agli esercizi 2021 e 2022 e non assicura agli stessi l'immediata copertura finanziaria;

SENTENZA n. 118

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2020, n. 3, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2020)»;

SENTENZA n. 215

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alla legge regionale n. 18/2001, alla legge regionale n. 40/2010 e alla legge regionale n. 68/2012) nella parte in cui dispone che «Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

SENTENZA n. 228

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera *c*), della legge della Regione Abruzzo 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), nella parte in cui inserisce il comma 3-*bis*, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), all'art. 16 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, recante «Norme in materia di Usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative».

SENTENZA n. 235

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera *a*), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettere *a*) e *c*), della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021);

REGIONE BASILICATA

SENTENZA n. 246

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 e dell'Allegato O2 della legge della Regione Basilicata 9 dicembre 2020, n. 40 (Prima variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 della Regione Basilicata), nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante dalla gestione dell'esercizio 2018;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 e dell'Allegato O2 della legge reg. Basilicata n. 40 del 2020, nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante dalla gestione dell'esercizio 2019;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'Allegato 1.3 della legge della Regione Basilicata 12 marzo 2021, n. 8 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 della Regione Basilicata - Adeguamento alla decisione n. 42/2020 PARI della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di Basilicata [*recte*: Corte dei conti per la Basilicata]), nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione dell'esercizio 2018.

SENTENZA n. 247

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata), nella parte in cui prevede che la quota aggiuntiva di spesa di personale connessa alla mobilità in entrata del personale a tempo indeterminato del soppresso ruolo speciale ad esaurimento, non rileva ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e successive modificazioni e integrazioni, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per tali dipendenti dagli enti di provenienza.

REGIONE CALABRIA

SENTENZA n. 10

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 46, recante «Modifica alla lettera a), comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17».

SENTENZA n. 22

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali), introduttivo dell'art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità).

SENTENZA n. 50

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Calabria 30 aprile 2020, n. 1 (Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019);

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Nome sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 3 e 5, e dell'art. 10 della legge reg. Calabria n. 1 del 2020;

SENTENZA n. 219

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 2, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 luglio 2020, n. 10, recante «Modifiche e integrazioni al Piano Casa (legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)».

REGIONE CAMPANIA

SENTENZA n. 261

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-bis, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), nella parte in cui prevedono che gli interventi edilizi disciplinati dalla medesima legge regionale possano essere realizzati in deroga alle prescrizioni della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana) quando queste non prevedono limiti di inedificabilità assoluta.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

SENTENZA n. 7

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 51, lettera *b*), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), limitatamente alle parole «da almeno cinque anni continuativi. In caso di rimpatrio di corregionali, il periodo di residenza all'estero non è computato e non è considerato quale causa di interruzione della continuità della residenza in regione»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 67, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2019;

SENTENZA n. 139

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 8 (Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico).

SENTENZA n. 167

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi da 1 a 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive);

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi da 5 a 8, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020;

REGIONE LAZIO

SENTENZA n. 141

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 9, lettera *d*), numero 1), della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 16, della legge reg. Lazio n. 1 del 2020;

SENTENZA n. 189

dichiara l'illegittimità costituzionale, a far data dal 29 aprile 2006, dell'art. 6, comma 2, lettere *b*) e *c*), quest'ultima limitatamente al riferimento alla lettera *b*), della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti).

REGIONE LIGURIA

SENTENZA n. 124

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2019, n. 30 (Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati), nella parte in cui, con riguardo ai locali accessori e alle pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, subordina gli interventi consistenti nel mero mutamento di destinazione d'uso senza opere alla segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'art. 13-*bis* della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), anche con riguardo agli immobili posti nelle zone territoriali omogenee A di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall'art. 24, comma 2, della legge della Regione Liguria 6 febbraio 2020, n. 1 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di disciplina edilizia per le attività produttive alla disciplina statale e altre disposizioni in materia di governo del territorio), nella parte in cui dispone che il riutilizzo di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili non utilizzati, anche diruti, sia ammesso in deroga alla disciplina del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale, approvato ai sensi della legge della Regione Liguria 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento);

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019;

SENTENZA n. 138

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Liguria 19 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge reg. Liguria n. 9 del 2020;

REGIONE LOMBARDIA

SENTENZA n. 112

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lettera *a*), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui non consentono di inquadrare nell'area della protezione, ai fini della determinazione del canone di locazione sopportabile, i nuclei familiari con redditi da lavoro autonomo con ISEE-ERP di valore corrispondente a tale area.

SENTENZA n. 202

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 40-*bis* della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera *a*), della legge della Regione Lombardia 26 novembre 2019, n. 18, recante «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali», nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge della Regione Lombardia 24 giugno 2021, n. 11, recante «Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'art. 40-*bis* della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)»;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale del comma 11-*quinquies* dell'art. 40-*bis* della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera *m*), della legge reg. Lombardia n. 11 del 2021.

SENTENZA n. 233

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge della Regione Lombardia 21 maggio 2020, n. 11 (Legge di semplificazione 2020).

SENTENZA n. 245

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, lettera *a*), della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali), come delimitato – nel suo ambito di applicazione – dall'art. 20, comma 2, lettera *b*), della legge della Regione Lombardia 27 novembre 2020, n. 22 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020);

REGIONE MARCHE

SENTENZA n. 179

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Marche 9 luglio 2020, n. 30 (Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, “Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale”), limitatamente alla parte in cui sostituisce l'art. 8, commi 3 e 4, della legge della Regione Marche 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale).

REGIONE MOLISE

SENTENZA n. 23

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Molise 13 novembre 2019, n. 12, recante «Modifica dell'art. 2 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 7 (Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi

geneticamente modificati (OGM))», che aggiunge il comma *2-bis* all'art. 2 della legge della Regione Molise 12 marzo 2008, n. 7, recante «Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM)», limitatamente alle parole «e dagli organismi non geneticamente modificati» e «oppure l'utilizzo di prodotti non contenenti organismi geneticamente modificati».

SENTENZA n. 38

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Molise 13 novembre 2019, n. 15, recante «Modifiche dell'art. 7 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2015)»;

SENTENZA n. 53

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Molise 9 dicembre 2019, n. 17, recante «Modifiche della legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale)», nella parte in cui, aggiungendo il comma *2-bis* all'art. 8 della legge della Regione Molise 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale), prevede che «Resta in capo alla Giunta regionale la presa d'atto del provvedimento di VIA nel rispetto dei termini dell'articolo *27-bis* del decreto legislativo n. 152/2006», anziché prevedere che «Resta fermo che il provvedimento di VIA è adottato all'esito dei lavori della conferenza di servizi e confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. *27-bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006».

SENTENZA n. 113

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, lettera *a*), della legge della Regione Molise 30 aprile 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2020), che aggiunge il comma *1-bis* all'art. 27 della legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

REGIONE PIEMONTE

SENTENZA n. 125

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 52 della legge della Regione Piemonte 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19);

SENTENZA n. 144

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Piemonte 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante), nel testo originario, limitatamente alle parole «ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'art. 6, comma 5»;

REGIONE PUGLIA

SENTENZA n. 36

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, che sostituisce l'art. 19, comma 3, della legge della Regione Puglia 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 9 della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria), limitatamente alle seguenti parole:

«, salvo che:

3.1. in ipotesi di autorizzazione all'esercizio per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.) già rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge a struttura già accreditata per l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.);

3.2. in ipotesi di autorizzazione all'esercizio per l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.) già rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge a struttura già accreditata per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.);

3.3. in ipotesi di autorizzazione all'esercizio di PET rilasciata a struttura già accreditata per l'attività di medicina nucleare in vivo (di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.6.5.).

Nelle soprariportate ipotesi l'autorizzazione all'esercizio produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale a condizione che, nell'ambito comunale di riferimento, non insista struttura pubblica o privata già accreditata per la medesima attività.»»;

SENTENZA n. 74

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, limitatamente alle parole: «, salvo che il comune interessato non esprima la volontà di non avvalersene con delibera del consiglio comunale»;

SENTENZA n. 129

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Puglia 5 luglio 2019, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente)», nella parte in cui sostituisce l'art. 4, comma 2, della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2019, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 12, comma 4, della legge reg.

Puglia n. 39 del 2018, ha previsto che anche «[l]’esercizio dell’attività di noleggio in assenza di SCIA di cui all’articolo 5 ovvero in presenza di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività» costituisce «violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1, lettera *b*)», ed è soggetto «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00»;

SENTENZA n. 142

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 21 (Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie).

SENTENZA n. 166

1) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), disposizioni attuative della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2018) e disposizioni varie in materia di opere pubbliche»;

2) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, limitatamente alle parole «o al Ministero della salute»;

SENTENZA n. 195

1) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria);

2) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020;

SENTENZA n. 251

1) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 6, della legge della Regione Puglia 21 settembre 2020, n. 30 (Istituzione dei parchi naturali regionali «Costa Ripagnola» e «Mar Piccolo»);

2) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, lettere *f*) e *g*), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020;

3) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, lettera *h*), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, limitatamente alle parole «la realizzazione di interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura del 15 per cento della loro superficie utile e»;

4) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 5, della legge reg. Puglia n. 30 del 2020;

5) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, lettera *h*), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020;

REGIONE SARDEGNA

SENTENZA n. 52

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 18, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019);

SENTENZA n. 86

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata), limitatamente alla parte in cui prevede lo spostamento temporaneo degli accumuli di posidonia in aree idonee appositamente individuate all'interno del territorio del Comune;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2020;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2020, limitatamente alla parte in cui prevede che la «vagliatura» può avvenire nel sito in cui è conferita la posidonia;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2020.

SENTENZA n. 101

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *a*), della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 3 (Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1989 e n. 8 del 2015 in materia di Piano di utilizzo dei litorali), che aggiunge il comma 1-*bis* all'art. 43 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio);

SENTENZA n. 116

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera *a*), della legge della Regione Sardegna 27 febbraio 2020, n. 5 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di piani di abbattimento), che sostituisce l'art. 6, comma 1, lettera *f*), della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), nella parte in cui non prevede che i corsi di formazione specifici, ai quali devono aver partecipato i meri cacciatori delegati dai proprietari e conduttori dei fondi su cui vanno attuati i piani di abbattimento della fauna selvatica, siano concordati con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

SENTENZA n. 153

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Sardegna 24 giugno 2020, n. 18 (Inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS nel CCRL).

SENTENZA n. 209

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020.

SENTENZA n. 227

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 40, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Sardegna 20 dicembre 2018, n. 47 (Attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza zootecnica alle imprese), nella versione vigente precedentemente alla sostituzione operata dall'art. 1, comma 1, lettera *a*), della legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2020, n. 34 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici), limitatamente alla parte in cui stabilisce «e svolge le corrispondenti funzioni mediante l'attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nei limiti di spesa previsti dalla medesima norma»;

SENTENZA n. 257

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Sardegna 13 luglio 2020, n. 21 (Norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale).

REGIONE SICILIANA

SENTENZA n. 16

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale');

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019.

SENTENZA n. 25

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie);

SENTENZA n. 44

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 12, della legge della Regione Siciliana 28 novembre 2019, n. 19 (Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi), limitatamente alle parole «per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 13, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2019, limitatamente alle parole «, per il medesimo periodo di cinque anni di cui al comma 12».

SENTENZA n. 75

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 11, della legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie).

SENTENZA n. 156

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale'), nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 2 della legge della Regione Siciliana 14 ottobre 2020, n. 23 (Modifiche di norme in materia finanziaria);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2020, che modifica l'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019;

SENTENZA n. 160

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 6, della legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019, n. 5 (Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata);

SENTENZA n. 226

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge della Regione Siciliana 20 luglio 2020, n. 16 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Siciliana 3 dicembre 2020, n. 29 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana);

SENTENZA n. 234

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2020, n. 17 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia).

REGIONE TOSCANA

SENTENZA n. 2

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dall'art. 30, comma 5, della legge della Regione Toscana 22 novembre 2019, n. 69 (Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 dell'art. 168 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), come da esso riformulato;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, limitatamente al comma 5 del nuovo art. 170-*bis* della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come da esso introdotto;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, limitatamente ai commi 4 e 5 dell'art. 174 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come da esso riformulato;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019;

6) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019;

SENTENZA n. 21

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 4-*ter*, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

SENTENZA n. 31

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche);

SENTENZA n. 177

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Toscana 7 giugno 2020, n. 82 (Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011).

SENTENZA n. 212

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011), nella parte in cui prevede che i risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell'assegno *ad personam* di cui all'art. 1, comma 2, conferiti al fondo per il trattamento accessorio del personale, possano concorrere a superare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli

16, commi 1, lettera *a*), e 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) e 17, comma 1, lettere *a*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), *r*), *s*) e *z*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

SENTENZA n. 95

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera *g*), della legge della Regione Trentino-Alto Adige 16 dicembre 2019, n. 8 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020), nella parte in cui introduce l'art. 148-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7, nella legge della Regione Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige);

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 148-*bis*, commi 5 e 6, e 163, comma 1, ultimo periodo, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 2018;

REGIONE VALLE D'AOSTA

SENTENZA n. 37

1) *dichiara* la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, e 4, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato d'emergenza);

SENTENZA n. 76

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, della legge della Regione Valle d'Aosta 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), nella parte in cui introduce l'art. 16-*bis*, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti);

SENTENZA n. 82

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), nella parte in cui sostituisce la Tabella di cui all'Allegato A della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), limitatamente: a) alle parole «prodotti in Regione» della voce concernente i «Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi prodotti in Regione»; b) all'intera voce concernente i «Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi provenienti da fuori Regione», compreso l'importo del prelievo pari a euro 25,82 per tonnellata;

REGIONE VENETO

SENTENZA n. 5

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 25 (Norme per introdurre l'istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell'ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative);

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3, 4, 5 e 6, 2, 3, 5 e 6 della legge reg. Veneto n. 25 del 2019;

SENTENZA n. 54

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Veneto 23 dicembre 2019, n. 51 (Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi), limitatamente alle parole «sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e»;

SENTENZA n. 77

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Veneto 23 dicembre 2019, n. 50 (Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme in materia di edificabilità dei suoli");

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge reg. Veneto n. 50 del 2019.

SENTENZA n. 132

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 14 aprile 2020, n. 10 (Attivazione da parte dell'Università degli studi di Padova del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana. Disposizioni in materia di finanziamento da parte della Regione del Veneto e ulteriori disposizioni), limitatamente alle parole «, con assunzione da parte della Regione degli oneri relativi alla chiamata dei docenti di ruolo nonché dei docenti a contratto ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge reg. Veneto n. 10 del 2020;

SENTENZA n. 176

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, lettera *d*), della legge della Regione Veneto 23 giugno 2020, n. 24 (Normativa regionale in materia di polizia locale e

politiche di sicurezza), limitatamente alle parole «rafforzare e valorizzare l'azione coordinata della polizia locale secondo i principi della presente legge, con azioni e progetti finalizzati al potenziamento strumentale e operativo e alla condivisione degli strumenti e delle procedure necessarie al coordinamento degli apparati di sicurezza per la gestione di specifici servizi e per obiettivi comuni»;»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, lettere e) e g), della legge reg. Veneto n. 24 del 2020;

SENTENZA n. 201

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 23 giugno 2020, n. 23 (Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale), nella parte in cui prevede che l'ambito applicativo della legge sia limitato «agli sbarramenti ed ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza o che determinino un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi», invece che «agli sbarramenti ed ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza e che determinino un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi»;»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020 nella parte in cui prevede, alle lettere a) e b), la congiunzione «e/o», anziché la congiunzione «e»;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020;

LEGGI PROVINCIALI

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

SENTENZA n. 15

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano) nella parte in cui afferma che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado è preferito il più anziano», anziché prevedere che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso»;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera g), della legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi);

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SENTENZA n. 42

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020), nella parte in cui introduce il comma 4-*bis*, lettera *b*), nell'art. 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica);

SENTENZA n. 134

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 luglio 2020, n. 4 (Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali), come modificato dall'art. 45 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022).

SENTENZA n. 262

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, commi 1 – limitatamente al termine come riferito alle disposizioni dei commi 6 e 9 –, 6 e 9, della legge della Provincia autonoma di Trento 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022);